

**L'EFFICACIA DELLE FONTI INTERNAZIONALI DEL LAVORO
NELL'ORDINAMENTO ITALIANO: UN PROBLEMA ANCORA
APERTO**

***THE SOURCES OF INTERNATIONAL LABOUR LAW IN THE ITALIAN
LEGAL ORDER: AN OPEN QUESTION***

***LA EFICACIA DE LAS FUENTES INTERNACIONALES DEL DERECHO
LABORAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ITALIANO: UNA
CUESTIÓN AÚN PENDIENTE***

GIOVANNI ORLANDINI

Professore Ordinario

Università di Siena

<http://orcid.org/0000-0001-5670-3248>

Cómo citar este trabajo: Orlandini, G. (2022), L'efficacia delle fonti internazionali del lavoro nell'ordinamento italiano: un problema ancora aperto. *Lex Social, Revista De Derechos Sociales*, 12 (2), 1–17. <https://doi.org/10.46661/lexsocial.7378>

RIASSUNTO

Times Il saggio affronta la questione dell'efficacia delle fonti internazionali del lavoro nell'ordinamento italiano, ripercorrendo l'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia precedente e successiva alla riforma costituzionale del 2001. In particolare, l'attenzione è posta alle Convenzioni OIL, rispetto alle quali non ha ancora preso forma un chiaro orientamento giurisprudenziale.

PAROLE CHIAVE: Fonti internazionali del lavoro, Corte costituzionale italiana, diritti fondamentali, Convenzioni OIL, Carta Sociale Europea.



ABSTRACT

The essay addresses the question of the effectiveness of international labour law sources in the Italian legal system, through the analysis of the case law of the Constitutional Court on the matter before and after the 2001 constitutional reform. In particular, attention is paid to the ILO Conventions, with respect to which a clear orientation by the Court has not yet taken shape.

KEYWORDS: International labour law sources, Italian Constitutional Court, Fundamental Rights, ILO Conventions, European Social Charter.

RESUMEN

El presente trabajo aborda la cuestión de la eficacia de las fuentes internacionales del Derecho laboral en el ordenamiento jurídico italiano, trazando la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el tema antes y después de la reforma constitucional de 2001. En particular, se presta especial atención a los Convenios de la OIT, con respecto a los cuales aún no se ha perfilado un claro acercamiento jurisprudencial.

PALABRAS CLAVE: Fuentes internacionales del Derecho laboral, Tribunal Constitucional italiano, derechos fundamentales, Convenios de la OIT, Carta Social Europea.

SOMMARIO

1. Introduzione

2. L'efficacia delle fonti internazionali prima della riforma del titolo V della Costituzione

3. La CEDU e la Carta sociale europea come fonti "interposte" nel giudizio di costituzionalità

4. L'irrisolto problema dell'efficacia delle fonti OIL nell'ordinamento nazionale

5. Le fonti internazionali del lavoro richiamate espressamente nella legislazione nazionale

6. Il carattere "autorevole" ma non vincolante della giurisprudenza dei Comitati di esperti internazionali

Bibliografia

1. Introduzione

La riforma costituzionale del 2001, con la quale sono stati riformulati i rapporti tra Stato e Enti territoriali dettati dal titolo V della Costituzione¹, ha inciso profondamente sul modo con cui, nell'ordinamento italiano, si configura il rapporto tra fonti di diritto internazionale e norme di rango costituzionale e ordinario di diritto interno. Il "nuovo" art. 117, comma 1 Cost., infatti, condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto dei "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", attribuendo così a questi ultimi un inedito rilievo nel sistema delle fonti del diritto italiano.

In che modo la riforma del 2001 abbia modificato i principi in materia, lo ha chiarito per la prima volta la Corte costituzionale nelle due storiche sentenze n. 348 e n. 349 del 2007² (le c.d. sentenze "gemelle"). Queste seminali sentenze hanno però sollevato ulteriori dubbi e incertezze interpretative in merito agli effetti prodotti dal nuovo quadro costituzionale, come testimonia il ricchissimo dibattito dottrinale sviluppatosi intorno ad esse.

In tale dibattito, la questione dell'efficacia delle fonti internazionali del lavoro ha trovato scarsa considerazione; d'altra parte -come si dirà- solo in tempi molto recenti essa è giunta all'attenzione della Corte costituzionale, e soltanto in relazione a specifiche disposizioni della Carta sociale europea. Nelle pagine che seguono si intende dunque affrontare tale questione, ripercorrendo l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulle fonti internazionali, di cui le fonti in materia di lavoro costituiscono una *species* affatto peculiare. In particolare, l'attenzione sarà posta alle convenzioni OIL perché il problema della loro efficacia nell'ordinamento italiano ad oggi è rimasto in buona parte inesplorato sia da parte della dottrina³ che in sede giurisprudenziale.

2. L'efficacia delle fonti internazionali prima della riforma del titolo V della Costituzione

Prima del 2001, la risposta al problema dell'adattamento delle fonti di diritto interno alle norme di diritto internazionale era condizionata dall'assenza in Costituzione di disposizioni che affermassero in termini generali la prevalenza delle seconde rispetto alle prime.

L'unica norma costituzionale che sancisse la prevalenza del diritto internazionale sul diritto interno era l'art. 10, comma 1 Cost., ai sensi del quale "*L'ordinamento giuridico*

¹ Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".

² Corte cost. 24.10.2007, n. 348 e n. 349.

³ Tra i pochi ad occuparsi della questione, vd Ferrante, V., "L'Italia e l'OIL", in Id. (a cura di), *A tutela della prosperità di tutti. L'Italia e l'organizzazione internazionale del lavoro a un secolo dalla sua istituzione*, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 25-50.

italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute". Ma, appunto, la prevalenza del diritto internazionale sul diritto interno è da questa disposizione prevista solo in relazione alle "norme internazionali generali". E secondo la lettura dell'art. 10, comma 1 consolidata (sia in dottrina che in giurisprudenza), le norme internazionali generali si identificano con quelle consuetudinarie, che comprendono i principi generali di diritto riconosciuti negli ordinamenti democratici⁴.

L'efficacia delle fonti internazionali pattizie, invece, prima del 2001 doveva considerarsi equiparata a quella della legge contenente il c.d. ordine di esecuzione, ovvero l'atto con il quale lo Stato esprime la volontà che sia data esecuzione ed attuazione ad una specifica norma di diritto internazionale. Di conseguenza, in linea di principio qualsiasi legge ordinaria avrebbe potuto abrogare o modificare un trattato internazionale ratificato dall'Italia, facendone venir meno l'efficacia nell'ordinamento interno. E la sentenza con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di una specifica norma di una Convenzione OIL (in specie, della Convenzione 89/48 relativa al divieto di lavoro notturno delle donne)⁵, conferma come anche tali fonti di diritto internazionale fossero equiparabili a qualsiasi norma ordinaria di diritto interno.

Per garantire il più possibile il rispetto dei trattati internazionali, in dottrina sono stati dunque suggeriti diversi strumenti interpretativi, variamente declinati in giurisprudenza⁶. In primo luogo, grazie al criterio della "specialità", si può sostenere che la fonte internazionale prevalga sulla normativa generale di diritto interno se configurabile come diritto speciale, vuoi *ratione materiae* vuoi *ratione personae*. Qualora non sussista tale relazione tra le fonti, grazie al criterio della "presunzione di conformità" delle norme interne al diritto internazionale, grava comunque sul giudice l'obbligo di fornire un'interpretazione delle prime tale da consentire allo Stato il rispetto degli obblighi internazionali, almeno laddove sussistano margini di ambiguità in merito al loro contenuto. Ed all'utilizzo delle fonti internazionali come strumento interpretativo della normativa interna la Corte costituzionale ha fatto ricorso anche con riferimento alle fonti OIL, escludendone al contempo la diretta applicabilità (in sintonia con la giurisprudenza di legittimità)⁷.

In un contesto ordinamentale così incerto, per assicurare ai trattati internazionali valore prevalente sulle fonti interne ha preso forma in giurisprudenza anche un orientamento teso ad utilizzare l'art. 2 della Costituzione. Nel sancire che la Repubblica riconosce "i

⁴ In merito vd Conforti, B., *Diritto internazionale*, ESI, Napoli, 2006, pp. 286 ss.

⁵ Corte cost. 24.7.1986, n. 210 che ha sancito l'incostituzionalità della L. 2 agosto 1952, n. 1305 "nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione OIL n. 89 del 9 luglio 1948, limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne senza distinzioni di età, in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze"

⁶ In merito, ampiamente e per tutti ancora Conforti, B., *Diritto internazionale*, cit., pp. 275 ss.

⁷ Vd ad es. Corte cost. 26.5.1995, n. 193 nella quale la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione di costituzionalità relativa alla legittimità del licenziamento di una lavoratrice domestica in stato di gravidanza, ritenendo la Convenzione OIL 103 non direttamente applicabile ma utilizzabile come criterio di interpretazione delle norme di diritto interno (in specie, l'art. 2110 c.c.).

diritti inviolabili dell'uomo”, il disposto in parola può infatti costituire la porta d'ingresso nell'ordinamento delle fonti internazionali che affermano e tutelano i diritti umani, permettendo così di attribuire alle carte internazionali rango di norme costituzionali. Ed in questo senso si è espressa la giurisprudenza costituzionale anche in relazione a fonti il cui valore formale sia quello di una semplice dichiarazione politica non vincolante (come nel caso della Dichiarazione universale dell'ONU)⁸.

I cataloghi internazionali dei diritti hanno poi esplicitato effetti significativi sul piano dell'interpretazione giudiziale, perché sono stati utilizzati come strumenti interpretativi delle stesse norme costituzionali sui diritti, allo scopo di ampliare le garanzie già previste nella Costituzione⁹. Con riferimento alle convenzioni OIL, un approccio simile è da tempo percepibile nella giurisprudenza costituzionale, se si considera che già nella sentenza n. 1 del 1960 si afferma che la Convenzione 87 “*offrirebbe validi lumi per l'interpretazione dell'art. 39*” (relativo alla libertà sindacale)¹⁰ e che le convenzioni 132 e 100 sono servite alla Corte per interpretare estensivamente gli artt. 36 comma 3 (irrinunciabilità del diritto alle ferie) e 37 Cost. (parità uomo donna)¹¹.

Innestandosi su tale articolato quadro giurisprudenziale, l'art. 117, comma 1 Cost. sembrerebbe aver risolto definitivamente la questione dell'adattamento del diritto interno alle fonti di diritto internazionale: nel generalizzare l'obbligo di conformarsi ai “*vincoli derivanti dagli obblighi internazionali*”, la norma sembra infatti sancire la prevalenza delle fonti internazionali rispetto alla legge ordinaria, anche al di là degli ambiti del diritto consuetudinario di cui all'art. 10, comma 1 e del rispetto dei diritti dell'uomo riconducibili all'art. 2 Cost. Ne dovrebbe conseguire che qualsiasi trattato o fonte pattizia internazionale si imponga alla legge ordinaria anche successiva alla sua ratifica ed esecuzione nell'ordinamento interno, vuoi per via di interpretazione conforme da parte dei giudici comuni vuoi per via di giudizio di costituzionalità da parte della Corte costituzionale.

⁸ Questo nuovo orientamento è stato inaugurato dalla sentenza Corte cost. 7.4.1988, n. 404 in materia di successione nel contratto di locazione del convivente *more uxorio*, con la quale la Corte ha riconosciuto la tutela costituzionale del diritto sociale all'abitazione, ricavandolo dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 1948 e dal Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali del 1966.

⁹ Come si legge in C. Cost. 22.10.1999, n. 388 “*“i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione [...]: non solo per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo fatto dall'art. 2 della Costituzione, sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesenziali alla dignità della persona [...], ma anche perché, al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione”*

¹⁰ Nella sentenza Corte cost. 26.1.1960, n. 1 si trova un riferimento agli “*indirizzi affermatasi sul piano internazionale e codificati nell'art.2 della Convenzione n. 87 adottata il 17 giugno 1948 a S. Francisco dalla Conferenze della organizzazione internazionale del lavoro*” “*per rintracciarvi “validi lumi per l'interpretazione dell'art. 39 Cost.”*” (relativo alla libertà sindacale).

¹¹ Vd Corte cost. 30.12.1987, n. 616 relativa al diritto alla sospensione del periodo di ferie per malattia e Corte cost. 31.3.1988, n. 365 relativa al diritto all'assegno familiare per il dipendente coniuge di un lavoratore autonomo. Più recentemente, la Convenzione OIL 94 è stata richiamata nella sentenza Corte cost. 19.6.1998, n. 226 che, sulla base del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), ha esteso alle concessioni di pubblici servizi la clausola sociale di cui l'art. 36 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/70).

Tuttavia, se si considera l'evoluzione della giurisprudenza successiva alla riforma del titolo V, il quadro resta ancora incerto.

3. La CEDU e la Carta sociale europea come fonti “interposte” nel giudizio di costituzionalità

Con le già richiamate sentenze “gemelle” del 2007 la Corte costituzionale ha avocato a sé il giudizio di conformità agli obblighi di diritto internazionale condotto in base al “nuovo” art. 117, comma 1, scongiurando lo scenario di un controllo diffuso da parte dei giudici comuni: secondo i Giudici delle leggi, le fonti da cui scaturiscono gli obblighi di diritto internazionale richiamati dalla norma costituzionale devono considerarsi “norme interposte”, che la Corte utilizza per valutare la costituzionalità delle norme di diritto interno. Al giudice comune spetta sollevare la questione di costituzionalità, nel caso in cui ritenga preclusi gli spazi per un'interpretazione del diritto interno capace di conformarlo agli obblighi di diritto internazionale. D'altra parte, la fonte internazionale non acquisisce in virtù dell'art.117, comma 1 rango di norma materialmente costituzionale; tant'è i Giudici delle leggi possono vagliarne la compatibilità con altri valori costituzionali in ipotesi confliggenti. In questo senso, alle fonti internazionali attratte nell'ambito di applicazione dell'art.117, comma 1 va attribuito valore “sub-costituzionale”¹², dal momento che la loro prevalenza sulla normativa interna è condizionata vuoi dalla presenza di possibili “contro-limiti” di ordine costituzionale, vuoi dal giudizio di bilanciamento con altri valori affermati in Costituzione con i quali l'obbligo internazionale può confliggere¹³.

Ma il principale nodo problematico che resta irrisolto (e che investe le fonti internazionali del lavoro) attiene all'ambito di applicazione dell'art. 117, comma 1. Si tratta infatti di capire se tale disposizione attribuisca valore di norma interposta, ai fini del giudizio di costituzionalità, a qualsiasi fonte di diritto internazionale o soltanto ad alcune specifiche fonti cui deve attribuirsi rilievo particolare nell'ordinamento. Nelle sentenze “gemelle” la Corte ha infatti ricondotto la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) nell'ambito di applicazione dell'art. 117, comma 1, e ciò in ragione “*della sua peculiarità rispetto alla generalità degli accordi internazionali, peculiarità che consiste nel superamento del quadro di una semplice somma di diritti ed obblighi reciproci degli Stati contraenti*”, i quali, proprio grazie alla CEDU, “*hanno istituito un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali*”¹⁴. Ed anche nella successiva giurisprudenza della Corte le questioni di costituzionalità *sub* art. 117, comma 1 hanno riguardato quasi esclusivamente la CEDU.

¹² In merito, Canzian, N. e Lamarque, E., “Due pesi e due misure. I Trattati internazionali sui diritti umani e gli “altri” obblighi internazionali secondo i giudici italiani”, *Rivista AIC*, n.° 3, 2020, pp. 373-405.

¹³ Sul tema, per tutti, Cannizzaro, E., “Il bilanciamento tra diritti fondamentali e l'art.117 comma 1 Cost.”, *Rivista di diritto internazionale*, 2010, n° 1, pp. 128-132.

¹⁴ Corte cost. n. 349/07 punto 6.1.2.

L'apertura della Corte costituzionale verso fonti diverse dalla CEDU si è avuto solo nel 2018, con le sentenze n. 120 e n. 194, nelle quali è stata riconosciuta natura di fonte "interposta" alla Carta Sociale Europea (CSE)¹⁵. Nello specifico, con la sentenza 120 la Corte ha sancito l'incostituzionalità del divieto dei militari di costituire associazioni sindacali, in quanto contrastante con l'art. 5 CSE relativo ai diritti sindacali¹⁶; mentre nella sentenza 194 la censura di incostituzionalità ha riguardato la riforma del licenziamento operata dal governo Renzi nel 2015 (il c.d. Jobs Act), ovvero la disciplina del licenziamento contenuta nel d.lgs. n. 23/15, giudicata in contrasto con l'art. 24 CSE (oltre che con gli art. 4 e 35 Cost. che tutelano il diritto al lavoro) in ragione del meccanismo automatico di calcolo dell'indennizzo da licenziamento illegittimo, basato sulla (sola) anzianità di servizio del lavoratore¹⁷.

Le due sentenze segnano un passaggio indubbiamente significativo nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, considerando che con esse per la prima volta una fonte internazionale sui diritti sociali e dei lavoratori è stata attratta tra i parametri di costituzionalità¹⁸. Tuttavia, la Corte è giunta alle censure di incostituzionalità sulla base di motivazioni che non fugano i dubbi in merito all'interpretazione dell'art. 117, comma 1 in relazione ad altre fonti internazionali del lavoro.

Nella sentenza 120/18, riguardo alla CSE, si legge infatti che *"ai fini dell'avocazione di tale parametro interposto, va rilevato che esso presenta spiccati elementi di specialità rispetto ai normali accordi internazionali, elementi che la collegano alla CEDU"*; e della CEDU la CSE *"costituisce il naturale completamento sul piano sociale, poiché, come si legge nel preambolo, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno voluto estendere la tutela anche ai diritti sociali, ricordando il carattere indivisibile di tutti i diritti dell'uomo"*. In altre parole, la Carta sociale viene valorizzata come fonte interposta in virtù della sua relazione con il peculiare sistema di tutela dei diritti fondamentali configurato dal Consiglio d'Europa. Nella successiva sentenza 194 la Corte non smentisce tale assunto, limitandosi a richiamare il proprio precedente per ribadire *"l'idoneità della Carta sociale a integrare il parametro dell'art. 117 primo comma"*.

¹⁵ Corte cost. 13.6.2018, n. 120 e 8 novembre 2018, n. 194.

¹⁶ La Corte ha riconosciuto che il divieto per i militari di costituire proprie associazioni sindacali previsto dall'art. 1475, comma 2, d.lgs. n. 66/10 (codice dell'ordinamento militare) contrasta sia con l'art. 5 CSE che con l'art. 11 CEDU, ma ha ammesso come legittimo il divieto per i militari di aderire ad "altre associazioni" (in merito, Calvellini, G., "La nuova legge sulla libertà sindacale dei militari: tra innovazione e conservazione", di prossima pubblicazione in *Rivista giuridica del lavoro*, anche a commento della l. 28 aprile 2022, n. 46 con la quale si è inteso adeguare l'ordinamento ai dicta della Corte).

¹⁷ La sentenza 194/18 ha avuto un'amplissima eco in dottrina avendo inciso su una delle riforme del lavoro più controverse degli ultimi anni (per tutti, Giubboni, S., *Tempi difficili. I licenziamenti in Italia in tempi di crisi*, Giappichelli, Torino, 2020, spec. p. 6 ss. che ricostruisce criticamente il dibattito dottrinale sviluppatosi intorno alla sentenza).

¹⁸ Sulla scarsa considerazione rivolta alla Carta sociale europea dai giudici italiani prima delle sentenze 120 e 194, vd Panzera, C., "Rispetto degli obblighi internazionali e tutela integrata dei diritti sociali", *Consultaonline*, 2015, n° 2, pp. 488-503.

Se dunque CEDU e CSE costituiscono certamente parametri di costituzionalità in quanto fonti interposte ai sensi dell'art.117, comma 1, non è chiaro se la stessa natura possa essere attribuita alle altre fonti di diritto internazionale ed in particolare (per quello che qui interessa) ad altre fonti internazionali che (come le Convenzioni OIL) tutelano i diritti dei lavoratori.

La giurisprudenza successiva alle sentenze “gemelle” sembra in vero confermare che la Corte ricorre ad una sorta di “doppio binario” nella valutazione delle fonti internazionale pattizie alla luce dell'art. 117, comma 1, qualificando come fonti interposte ai fini del giudizio di costituzionalità solo i trattati relativi alla tutela dei diritti fondamentali (o umani, secondo la terminologia internazionalistica)¹⁹. E d'altra parte, come visto, proprio nella sentenza 120/18 alla Carta sociale europea vengono riconosciute caratteristiche che la collegano alla CEDU e la distinguono perciò dai “*normali accordi internazionali*”. Se così è, la giurisprudenza sull'art.117 si raccorderebbe con l'orientamento sviluppatosi negli anni precedenti la riforma del 2001, che coglie nell'art. 2 Cost. il canale d'ingresso delle fonti di diritto internazionale nell'ordinamento interno e che utilizza dette fonti per interpretare estensivamente le norme costituzionali sui diritti fondamentali (*supra* par. 2)²⁰.

Sembra riflettere tale impostazione anche quanto la Corte afferma nella sentenza 194/18 in relazione alla Convenzione OIL 158 in materia di licenziamento, rispetto alla quale il giudice rimettente aveva sollevato specifica questione di costituzionalità *sub* art. 117, comma 1. Pur dichiarando infondata tale questione (in ragione della mancata ratifica della Convenzione da parte dell'Italia²¹), la Corte ha incidentalmente riconosciuto alla fonte OIL la natura (potenziale) di norma interposta, ed ha precisato che l'art. 24 CSE - della cui natura di norma interposta come detto non è dato dubitare - “*si ispira alla già citata Convenzione OIL n. 158 del 1982*”²². Tuttavia, i Giudici delle leggi giungono a questa conclusione valorizzando una caratteristica peculiare della Convenzione 158, cioè evidenziandone la “*vocazione costituzionale, nello spirito dell'art. 35 terzo comma Cost.*”²³; norma, quest'ultima, che attribuisce alla Repubblica il compito specifico di

¹⁹ In questo senso, Barbera, A. e Fusaro, C., *Corso di diritto internazionale*, Zanichelli, Bologna, 2018, p. 176; *contra*, tra gli altri, Bifulco, R., *Lezioni di diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 308 sulla base di una lettura letterale dell'art. 117, comma 1 che non opera alcuna distinzione tra trattati internazionali.

²⁰ A riprova dell'incertezza del quadro giurisprudenziale in materia, nella giurisprudenza si colgono segnali che sembrano contraddire tale impostazione: è il caso della sentenza Corte cost. 29.5.2020, n. 102, punto 3.2, dove incidentalmente si legge che “*la generalità del diritto internazionale pattizio [...] vincola il potere legislativo statale e regionale ai sensi e nei limiti dell'art. 117, primo comma*”.

²¹ In merito vd Alessi, C., “L'OIL e la tutela contro il licenziamento illegittimo”, *Variazioni su temi di diritto del lavoro*, 2019, n° 3, spec. pp. 16 ss.

²² Corte cost. 194/18 punti 5.4 e 14.

²³ Lo sottolinea, tra gli altri, Tancredi, A., “La Carta sociale europea come parametro interposto nella recente giurisprudenza costituzionale: novità e questioni aperte”, *Rivista di diritto internazionale*, 2019, n° 2, p. 496.

promuovere e favorire “*gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro*”.

Lungi dal risolvere la questione del rilievo delle fonti OIL nel nuovo quadro costituzionale, le richiamate parole della Corte finiscono così per sollevare ulteriori dubbi in merito. Resta infatti da capire se la peculiare “*vocazione costituzionale*” venga attribuita alla Convenzione 158 per il fatto di incidere su una materia che trova solido fondamento in un diritto fondamentale riconosciuto in Costituzione (in specie, l’art. 4 relativo al diritto al lavoro, di cui la tutela contro i licenziamenti ingiustificati costituisce espressione); ed in tal caso la sentenza 194/18 confermerebbe il sopra richiamato approccio del “doppio binario”. Altri scenari si aprono invece se alla Convenzione 158 debba riconoscersi il medesimo rilievo costituzionale di qualsiasi altra Convenzione OIL, per il fatto in sé di costituire attuazione dell’art. 35, comma 3 della Costituzione; in ragione cioè della sua natura di “*accord[o] ... internazionale intes[o] ad affermare e regolare i diritti del lavoro*”. In questo secondo caso, l’art. 35 comma 3 costituirebbe la porta d’ingresso “speciale” che permetterebbe alle convenzioni OIL di bypassare il criterio basato sul “doppio binario”, garantendo loro sempre e comunque la qualifica di fonte interposta ai sensi dell’art. 117, comma 1 Cost.

4. L’irrisolto problema dell’efficacia delle fonti OIL nell’ordinamento nazionale

Il complesso e articolato quadro sin qui esposto porta a declinare in termini problematici la questione dell’efficacia delle fonti internazionali del lavoro nell’ordinamento italiano, dal momento che rispetto ad essa la giurisprudenza costituzionale non offre risposte certe ed univoche.

La questione si pone in termini diversi in relazione alle fonti OIL rispetto alla Carta sociale europea. Riguardo a quest’ultima, infatti, non ci sono ormai dubbi che debba considerarsi fonte interposta nel giudizio di costituzionalità ai sensi dell’art. 117, comma 1 Cost. Ciò in ragione della soprarichiamata giurisprudenza della Corte costituzionale che la equipara sotto questo profilo alla CEDU, in quanto entrambe rientranti nel sistema di tutela dei diritti fondamentali del Consiglio d’Europa. E’ invece ancora aperta la questione relativa al valore da attribuire alle fonti OIL.

D’altra parte, la Corte costituzionale fino ad oggi non ha colto le (in vero poche) occasioni che ha avuto per esprimersi sul valore delle convenzioni OIL alla luce dell’art. 117, comma 1 Cost.. Se, come visto, nella sentenza 194/18 la Corte non si è espressa sulla questione relativa al rispetto della Convenzione 158 in ragione della sua mancata ratifica da parte dell’Italia, negli altri casi in cui è stata sollevata una questione di costituzionalità *sub* art. 117, comma 1 per violazione di una Convenzione OIL, i Giudici delle leggi, con argomenti vari, hanno sempre evitato di esprimersi nel merito,

decidendo sulla base di altre disposizioni costituzionali²⁴; il che può essere letto come un segnale di come, in seno alla Corte, non abbia ancora preso corpo un condiviso orientamento sul tema. E' possibile dunque fare soltanto delle congetture in merito alla possibile posizione che potranno assumere i Giudici delle leggi in futuro, sulla base delle indicazioni che la dottrina internazionalista ricava dalla loro giurisprudenza.

Se si ritiene che qualsiasi fonte pattizia internazionale rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 117, comma 1, *nulla questio* sull'utilizzo delle convenzioni OIL come parametro di costituzionalità da parte della Corte costituzionale. Come si è visto però questa prospettiva non è ad oggi ricavabile dalla giurisprudenza costituzionale, dal momento che la Corte sembra distinguere i trattati sui diritti umani dai “*normali accordi internazionali*”, qualificando solo i primi come norme interposte. Se dunque solo le fonti internazionali che attengono alla tutela dei diritti umani assurgono a parametro di costituzionalità, diventerebbe essenziale capire se ed in che misura tale funzione è assolta dalle convenzioni OIL. Si tratterebbe cioè di risolvere una questione di estrema rilevanza, che chiama in causa valori fondativi degli ordinamenti nazionali e del sistema internazionale di tutela dei diritti: quella della natura dei diritti dei lavoratori, cui le fonti OIL sono genericamente riconducibili.

Aderendo all'approccio del “doppio binario”, l'attrazione di tutte le convenzioni OIL nell'ambito di applicazione dell'art. 117, comma 1 presuppone dunque la possibilità di ricondurre qualsiasi diritto attribuito ai lavoratori nel novero dei diritti umani. Alla stessa conclusione però è possibile giungere anche valorizzando l'inciso della sentenza 194/18 sopra evidenziato, con il quale la Corte sembra mettere l'art. 35, comma 3 in diretta relazione con l'art. 117, comma 1: da una simile lettura sistematica delle norme costituzionali, si ricaverebbe infatti che alle fonti internazionali pattizie finalizzate ad “*affermare e regolare i diritti del lavoro*” debba riconoscersi automaticamente la natura di norme interposte, a prescindere da qualsiasi valutazione circa il loro contenuto.

Diversamente considerando, si dovrebbe distinguere le varie convenzioni OIL in ragione della materia sulla quale intervengono, per identificare quelle che sono propriamente riconducibili alla tutela di un “diritto umano”, nell'accezione che al termine è attribuita nel diritto internazionale, o che comunque abbiano una “*vocazione costituzionale*” (per usare le parole della Corte costituzionale), cioè incidano su un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione italiana.

Se così fosse, parte delle fonti OIL, non ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 117, comma 1 in quanto “*normali accordi internazionali*”, manterrebbe nell'ordinamento interno l'efficacia “residuale” derivante dai principi che si è detto esser stati elaborati sulla base del quadro costituzionale precedente la riforma del 2001:

²⁴ Oltre a 194/18, vd Corte cost. 6.10.2006, n. 324; 30.7.2008, n. 306; 23.1.2009, n. 11 (relative all'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale dei cittadini extra-UE) e Corte cost. 8.7.2010, n. 247 (relativa al divieto di vendita ambulante nei centri storici), nelle quali la questione di costituzionalità è stata posta (anche) con riferimento, rispettivamente, alle Convenzioni OIL 97 e 143.

ovvero l'efficacia di fonte di rango ordinario, la cui prevalenza sulla legislazione interna sopravvenuta è rimessa agli strumenti interpretativi fondati sui criteri di conformità e di specialità (*supra* par. 2).

Il primo criterio, in particolare, resta comunque il principale canone interpretativo cui i giudici comuni devono attenersi per adeguare l'ordinamento interno agli obblighi di diritto internazionale, visto che vale ad orientare l'interprete sia che si consideri qualsiasi Convenzione OIL come norma interposta, sia che si tenga fede all'approccio fondato sul "doppio binario".

In conclusione, due sono gli scenari configurabili: quello in cui la Corte costituzionale mantiene il potere di selezionare le convenzioni OIL utilizzabili quale parametro nel giudizio di costituzionalità; e quello in cui tutte le convenzioni OIL, per il fatto stesso di attenersi a diritti dei lavoratori, devono considerarsi norme interposte ai sensi dell'art. 117, comma 1.

Entrambi gli scenari presentano profili di problematicità: nel primo, rappresentati dal quadro di incertezza che esso comporta in merito ai criteri "selettivi" da adottare per individuare le Convenzioni "parametro"; nel secondo, dovuti al moltiplicarsi degli standard di tutela da considerare nel giudizio di costituzionalità, corrispondenti alle disposizioni contenute in ciascuna Convenzione. Non può infatti sfuggire la sostanziale diversità della natura e del contenuto delle Convenzioni OIL, rispetto alle norme che riconoscono diritti dei lavoratori sia nella Carta costituzionale che nella Carta sociale europea, declinando le prime in maniera articolata e puntuale i principi enunciati in termini più generali dalle seconde. Il parametro di costituzionalità costituito dalle Convenzioni OIL può sotto questo profilo essere equiparato a quello fondato sulle Direttive dell'UE; con la differenza -di evidente e rilevante ricaduta sistematica - di estendersi a pressoché tutti gli ambiti del diritto del lavoro, e non restando limitato (com'è appunto nel caso delle Direttive) alle specifiche materie oggetto di armonizzazione nell'ordinamento dell'Unione.

5. Le fonti internazionali del lavoro richiamate espressamente nella legislazione nazionale

Infine, nell'ordinamento italiano è configurabile un ulteriore canale di accesso delle fonti internazionali del lavoro nel giudizio di costituzionalità: quello rappresentato dall'art. 76 Cost., norma che fonda e delimita il potere del governo di adottare decreti legislativi, ovvero attuativi di una legge delega approvata in sede parlamentare. In virtù di tale norma le fonti internazionali possono infatti diventare parametro di costituzionalità qualora ad esse faccia esplicito riferimento una legge delega per delimitare i margini di esercizio del potere legislativo delegato, giacché sul rispetto di tali margini è chiamata a vigilare la Corte costituzionale.

Proprio nella sentenza 194/18 i Giudici delle leggi hanno affrontato la questione del rispetto delle fonti internazionali (anche) in relazione all'art. 76 Cost., in ragione del riferimento alle “*convenzioni internazionali*” contenuto nella legge delega n. 183/14, di cui il d.lgs. n. 23/15 costituisce attuazione. E in questa sentenza la Corte, se da una parte ha considerato infondata la questione di costituzionalità relativa alla Convenzione 158 a causa -di nuovo- della sua mancata ratifica (che dunque non la rende riconducibile alle “*convenzioni internazionali*” richiamate dalla legge delega), con riferimento alla Carta sociale ha colto il vizio di incostituzionalità sia rispetto all'art. 117, comma 1, sia, appunto, rispetto all'art. 76 Cost.

Va da sé che questa via d'accesso delle fonti OIL al giudizio di costituzionalità, bypassando l'art.117, comma 1, non solleva le questioni problematiche sin qui evidenziate, trovando il proprio esplicito fondamento in una specifica disposizione di legge che qualifica “a monte” la fonte OIL quale parametro di legittimità costituzionale.

La natura e l'efficacia delle fonti internazionali del lavoro nell'ordinamento italiano non cambia invece se ad esse fa riferimento una legge ordinaria, e non già una legge delega. E' il caso del controverso art. 8, l. n. 148/11 con il quale si attribuisce alla contrattazione decentrata (c.d. accordi di prossimità) il potere di derogare *in peius* a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali (CCNL) e dalla legge, “*fermo restando [...] i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali del lavoro*”. E' stato osservato come gli effetti di tale disposizione sarebbero nulli se la norma si riferisse alle sole convenzioni ratificate dall'Italia; per cui s'imporrebbe una lettura che ne estende l'applicazione a qualsiasi Convenzione OIL, ratificata o no²⁵. Ma si tratta di una lettura smentita dalla Corte costituzionale nella sentenza 194/18 e che è in sé opinabile, essendo un simile effetto estensivo degli obblighi internazionali difficilmente sostenibile in assenza di un'espressa indicazione in tal senso del legislatore²⁶. D'altra parte, è vero che il riferimento alle sole Convenzioni ratificate può considerarsi privo di effetti giuridicamente rilevanti, dal momento che un accordo di prossimità irrispettoso dei vincoli posti da una Convenzione internazionale ratificata dall'Italia sarebbe comunque da ritenersi illegittimo (e dunque nullo), in quanto contrastante con la legge nazionale di ratifica; ma è altrettanto vero che tale riferimento può produrre effetti non trascurabili sul piano della prassi, ovvero della sua concreta applicazione in giurisprudenza: grazie ad esso, infatti, i giudici sono tenuti ad effettuare una valutazione *case by case* del possibile contrasto degli accordi di prossimità con gli standard internazionali del lavoro, che ben difficilmente opererebbero in assenza dell'espresso richiamo del legislatore.

²⁵ Perulli, A. e Speziale, V., “L'articolo 8 della legge 14 settembre 2011 n. 148 e la “rivoluzione d'agosto” del diritto del lavoro”, *WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”*. IT – n° 132/2011.

²⁶ In questo senso, anche Ferrante, V., “L'Italia e l'OIL”, cit., p. 36, il quale però valuta criticamente il riferimento alle convenzioni internazionali previsto dall'art. 8, l. 148/11 perché implicherebbe una declinazione al ribasso dei limiti posti alla contrattazione collettiva.

6. Il carattere “autorevole” ma non vincolante della giurisprudenza dei Comitati di esperti internazionali

Nelle sentenze 120 e 194 del 2018 la Corte costituzionale non si è espressa soltanto in merito all'utilizzo della Carta sociale come parametro di legittimità costituzionale, ma si è anche confrontata con l'ulteriore e diversa questione attinente al valore da riconoscere alle pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), cioè dell'organismo cui spetta interpretare la Carta sociale e che dal 1996 è deputato a decidere reclami collettivi attivabili da organizzazioni private²⁷. Analoga questione può porsi per le pronunce dei Comitati di esperti dell'OIL (CEACR e CFA)²⁸, che svolgono funzioni comparabili a quelle del CEDS. Anche se la Corte costituzionale non si è mai espressa in merito al sistema di monitoraggio e controllo dell'OIL, quanto essa afferma in relazione alle decisioni del CEDS vale dunque anche per affrontare la questione del valore da attribuire all'interpretazione delle Convenzioni OIL fornita da detti Comitati.

Ebbene, nell'ambito del sistema di tutela dei diritti del Consiglio d'Europa, la Corte opera una netta distinzione tra le pronunce del CEDS e della Corte EDU: solo alla Corte di Strasburgo sarebbero infatti istituzionalmente attribuite funzioni propriamente giurisdizionali e soltanto in relazione alle sue sentenze sussisterebbe un obbligo di conformazione per i giudici nazionali, sancito espressamente dall'art. 46 della CEDU. Ne consegue che, secondo la Corte, mentre “*la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma come prodotto dell'interpretazione [della Corte EDU], non la disposizione in sé e per sé considerata*”²⁹, “*nel contesto dei rapporti [...] fra la Carta sociale e gli Stati sottoscrittori, le pronunce del Comitato, pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta, tanto più se [...] l'interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei principi costituzionali*”³⁰. In altre parole, rispetto alla Carta sociale la Corte costituzionale si attribuisce il ruolo di unica autorità deputata ad interpretarla, ai fini di valutarne la portata come fonte interposta nel giudizio di legittimità costituzionale. E, certamente, la Corte non si ritiene vincolata da interpretazioni del CEDS che ampliano la portata di un diritto sociale oltre i margini definiti da essa stessa sulla base dei principi costituzionali.

²⁷ Sulle procedure di monitoraggio periodico e dei reclami collettivi, per tutti, Panzera, C., “Diritti ineffettivi? Gli strumenti di tutela della Carta sociale europea”, *Rivista AIC*, 2017, n° 1, pp. 1-37.

²⁸ Il CEACR (*Committee of Expert on the Application of Conventions and Recommendations*) monitora sul rispetto delle Raccomandazioni e Convenzioni da parte degli Stati, attraverso la periodica valutazione dei rapporti nazionali e riceve segnalazioni su comportamenti non conformi agli standard internazionali, mentre il CFA (*Committee on Freedom of Association*) decide sui ricorsi contro gli Stati per violazione degli standard in materia sindacale (fissati dalle Convenzioni 87/48 e 98/49), con procedura equiparabile a quella prevista per i reclami collettivi davanti al CEDS. Sul sistema di monitoraggio dell'OIL, vd Borelli, S. e Cappuccio, S., “Chi monitora e come? Appunti sui meccanismi di supervisione dell'OIL”, *Lavoro e diritto*, 2019, n° 2, pp. 513-534.

²⁹ Così Corte costituzionale nella sentenza 348/07.

³⁰ Corte cost. n. 120/18, punto. 13.

In virtù di tali assunti, nella sentenza 120/18 la Corte, se da una parte come detto ha riconosciuto il diritto dei militari a costituire proprie organizzazioni sindacali professionali, dall'altra ha ammesso che tale diritto possa essere limitato escludendo la loro possibilità di aderire ad “*altre associazioni sindacali*”; con ciò appunto discostandosi dalla decisione del CEDS che aveva censurato un analogo divieto presente nella legislazione francese³¹. Nella successiva sentenza 194/18 si colgono segnali di maggior apertura nei confronti della giurisprudenza del CEDS, che viene espressamente richiamata a “sostegno” della declaratoria di incostituzionalità del d.lgs. n. 23/15³². Tuttavia, anche in questa sentenza la Corte non recepisce appieno gli approdi del CEDS, dal momento che ammette la legittimità costituzionale dei limiti posti dalla legge all'indennizzo da licenziamento illegittimo; limiti che, invece, il CEDS reputa in contrasto con l'art. 24 CSE³³.

In dottrina molte sono state le voci critiche nei confronti di una simile posizione della Corte, che sembra ridurre le decisioni del CEDS a mere opinioni, delle quali i giudici nazionali possono non tener conto³⁴. La Corte, si è osservato, non sembra aver tenuto in debita considerazione il fatto che gli Stati aderenti hanno conferito al CEDS mandato a controllare in via esclusiva il rispetto della CSE³⁵ e che tale organismo esercita le sue funzioni sulla base di procedure analoghe a quelle propriamente giurisdizionali cui si attiene la Corte EDU³⁶. Da queste caratteristiche del CEDS dovrebbe dunque quanto meno conseguire un obbligo per i giudici nazionali di prendere sempre in considerazione le sue decisioni nella propria argomentazione, motivando l'eventuale intenzione di discostarsene. E tale motivazione dovrebbe trovare fondamento non tanto (come afferma la Corte costituzionale) in una diversa interpretazione della fonte internazionale (compito che le fonti pattizie attribuiscono al CEDS), quanto

³¹ CEDS, decisione del 27.1.2016, *Conseil Européen des Syndicats de Police (CESP) v. Francia*, reclamo n. 101/2013.

³² Corte cost. n. 194/18 punto 14, dove la Corte richiama la decisione dell'8.12.2016, *Finnish Society of Social Rights v. Finland*, reclamo n. 106/2014.

³³ Successivamente alla sentenza 194/18 il CEDS ha riconosciuto la contrarietà all'art. 24 CSE dei limiti di legge all'indennizzo per licenziamento illegittimo previsti dal d.lgs. 23/15, con la decisione dell'11.9.2020, *Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) v. Italy*, reclamo collettivo n.158/17 (in merito Orlandini, G., “Tomando los derechos en serios: la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la regulación italiana del despido (CGIL contra Italia)”, *Trabajo y Derecho*, n° 71, 2020).

³⁴ Lazzari, C., “Sulla Carta sociale europea come parametro interposto ai fini dell'articolo 117, comma 1 Cost: note a margine delle sentenze della Corte costituzionale n. 120/2018 e 194/2018”, www.federalismi.it, 2019, n° 4, p. 16; Speciale, V., “Il problema della legittimità costituzionale del contratto a tutele crescenti”, *Rivista giuridica del lavoro*, 2017, II, p. 342; Fontana, G., “La Corte costituzionale e il decreto n. 23/2015: one step forward two step back”, *WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”.IT – n° 382/2018*, che parla di messa “*in sordina*” del ruolo del CEDS

³⁵ Russo, D., “La definizione del parametro di costituzionalità fondato sulla Carta sociale europea: il valore delle pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali”, in Aa.Vv., *La normativa italiana sui licenziamenti: quale compatibilità con la Costituzione e la Carta sociale europea? - Forum quad. cost.*, 2018, n° 7, p. 131.

³⁶ Di funzione “quasi-giurisdizionale” del Comitato parla Alston, P., “Assessing the Strengths and Weakness of the European Social Charter's Supervisory System”, in de Burca, G. e de Witte, B. (eds.), *Social Rights in Europe*, Oxford UP, Oxford, 2005, p. 45.

nell'esigenza di rispettare altri interessi e diritti di rilievo costituzionale con i quali l'interpretazione estensiva del diritto sociale fatta propria dal CEDS si pone eventualmente in contrasto³⁷.

Se le critiche della dottrina colgono nel segno, è vero però che, anche in questo caso, lo scenario futuro resta aperto a possibili evoluzioni della giurisprudenza, considerando i margini di incertezza che presentano le parole con cui la Corte costituzionale avoca a sé il ruolo di interprete esclusivo della CSE. In particolare, il riconoscimento da parte della Corte dell' "autorevolezza" delle pronunce del CEDS rende possibile il consolidarsi in futuro di un approccio rispettoso dell'obbligo di motivazione fondato sui principi costituzionali in ipotesi contrastanti con gli standard internazionali, evocato da più parti in dottrina. E ad analoghe conclusioni i Giudici delle leggi potrebbero giungere in relazione alle pronunce dei Comitati OIL; organismi che, come detto, possono equipararsi al CEDS nel sistema di controllo sul rispetto delle Convenzioni da parte degli Stati firmatari configurato nell'ambito dell'OIL.

La questione dovrebbe però porsi in termini sensibilmente diversi per i giudici comuni, chiamati ad operare un'interpretazione del diritto interno conforme alle fonti internazionali. Gli argomenti che portano la Corte costituzionale a riservare a sé il giudizio ultimo in merito all'interpretazione delle fonti internazionali, non reggono infatti se applicati alle giurisdizioni di grado inferiore; di modo che queste dovrebbero attribuire alle fonti internazionali il significato ricavabile dalla giurisprudenza degli organi sovranazionali deputati ad interpretarle, rimettendo eventualmente alla sola Corte costituzionale il compito (e la responsabilità) di discostarsene qualora tale significato sollevi fondati dubbi di compatibilità con altri principi di rilievo costituzionale.

Bibliografia

Alessi, C., "L'OIL e la tutela contro il licenziamento illegittimo", *Variazioni su temi di diritto del lavoro*, 2019, n° 3, pp. 845-866.

Alston, P., "Assessing the Strengths and Weakness of the European Social Charter's Supervisory System", in de Burca, de Witte (eds.), *Social Rights in Europe*, Oxford UP, Oxford, 2005.

Barbera, A. e Fusaro, C., *Corso di diritto internazionale*, Zanichelli, Bologna, 2018

Bifulco, R., *Lezioni di diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2018

³⁷ Così Forlati, S., "Corte Costituzionale e controllo internazionale: quale ruolo per la "giurisprudenza" del Comitato europeo per i diritti sociali nel giudizio di costituzionalità delle leggi", in Aa.Vv., *La normativa italiana...*, cit., p. 71 e Tancredi, A., "La Carta sociale europea...", cit., p. 496, in linea con la dottrina maggioritaria.

Borelli, S. e Cappuccio, S., “Chi monitora e come? Appunti sui meccanismi di supervisione dell’OIL”, *Lavoro e diritto*, 2019, n° 2, pp. 513- 534.

Calvellini, G., “La nuova legge sulla libertà sindacale dei militari: tra innovazione e conservazione”, di prossima pubblicazione in *Rivista giuridica del lavoro*

Cannizzaro, E., “Il bilanciamento tra diritti fondamentali e l’art.117 comma 1 Cost.”, *Rivista di diritto internazionale*, 2010, n° 1, pp. 128-132.

Canzian, N. e Lamarque, E., “Due pesi e due misure. I Trattati internazionali sui diritti umani e gli “altri” obblighi internazionali secondo i giudici italiani”, *Rivista AIC*, n.° 3, 2020, pp. 373-405.

Conforti, B., *Diritto internazionale*, ESI, Napoli, 2006.

Corti, M., “La tutela contro il licenziamento ingiustificato nelle fonti OIL”, in Ferrante V., (a cura di), *A tutela della prosperità di tutti. L’Italia e l’organizzazione internazionale del lavoro a un secolo dalla sua istituzione*, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 119-148.

Ferrante, V., “L’Italia e l’OIL”, in Id. (a cura di), *A tutela della prosperità di tutti. L’Italia e l’organizzazione internazionale del lavoro a un secolo dalla sua istituzione*, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 25-50.

Fontana, G., “La Corte costituzionale e il decreto n. 23/2015: one step forward two step back”, *WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – n. 382/2018*.

Forlati, S., “Corte Costituzionale e controllo internazionale: quale ruolo per la “giurisprudenza” del Comitato europeo per i diritti sociali nel giudizio di costituzionalità delle leggi”, in Aa.Vv., *La normativa italiana sui licenziamenti: quale compatibilità con la Costituzione e la Carta sociale europea?* - Forum quad. cost., 2018, n° 7, pp. 67-80.

Giubboni, S., *Tempi difficili. I licenziamenti in Italia in tempi di crisi*, Giappichelli, Torino, 2020

Lazzari, C., “Sulla Carta sociale europea come parametro interposto ai fini dell’articolo 117, comma 1 Cost: note a margine delle sentenze della Corte costituzionale n. 120/2018 e 194/2018”, www.federalismi.it, 2019, n° 4, pp. 1-21.

Orlandini, G., “Tomando los derechos en serios: la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la regulación italiana del despido (CGIL contra Italia)”, *Trabajo y Derecho*, n° 71/2020.

Panzerà, C., “Rispetto degli obblighi internazionali e tutela integrata dei diritti sociali”, *Consultaonline*, n° 2, 2015, pp. 488-503.

Panzerà, C., “Diritti ineffettivi? Gli strumenti di tutela della Carta sociale europea”, *Rivista AIC*, 2017, n° 1, pp. 1-37.

Perulli, A. e Speciale, V., “L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011 n. 148 e la “rivoluzione d’agosto” del diritto del lavoro”, *WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. IT – n° 132/2011*.

Russo, D., “La definizione del parametro di costituzionalità fondato sulla Carta sociale europea: il valore delle pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali”, in Aa.Vv., *La normativa italiana sui licenziamenti: quale compatibilità con la Costituzione e la Carta sociale europea? - Forum quad. cost.*, 2018,, n° 7, pp. 128-134.

Speziale, V., “Il problema della legittimità costituzionale del contratto a tutele crescenti”, *Rivista giuridica del lavoro*, 2017, n° 2, II, pp. 333-348.

Tancredi, A., “La Carta sociale europea come parametro interposto nella recente giurisprudenza costituzionale: novità e questioni aperte”, *Rivista di diritto internazionale*, 2019, n° 2, pp. 490-510.